

[REDACTED]

Sent. 73/06
Rev. 114/06



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al n.37957/01 R.G., avente ad oggetto una domanda di riconsegna promossa da

[REDACTED] con gli avv. [REDACTED]

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: Per entrambe le parti come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 28.09.2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella [REDACTED] chiedendone la condanna alla consegna in suo favore dei beni di sua proprietà e meglio descritti nell'atto divisionale datato 2 luglio 1976, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata restituzione tempestiva, da quantificarsi in corso di causa. Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo che - diversamente da quanto allegato da controparte - il fratello - così come gli altri condividenti ad eccezione di [REDACTED] - avevano deciso di "lasciare arredo ed oggetti di casa in uso alla sorella [REDACTED]" poiché tali beni si trovavano già all'interno dell'appartamento di via

td

[redacted], abitato per il passato dai genitori insieme alla stessa [redacted] in tal modo i fratelli non solo ritenevano di dimostrare a [redacted] la loro gratitudine per avere la stessa – rimasta nubile a convivere con i genitori – accudito questi ultimi, ma anche *“per non spogliare l'appartamento, fintantoché la sorella [redacted] oggi ottantunenne, vi avrebbe continuato a vivere”* (pag.2 della comparsa di risposta). In ogni caso la sig.ra [redacted] sosteneva che una parte dei beni ex adverso richiesti non era mai stata nella sua disponibilità eppure era stata già da essa attrice restituita al fratello.

Dunque la convenuta contestava la fondatezza della pretesa svolta dall'attore nei suoi confronti chiedendone il rigetto.

Espletata l'istruttoria ammessa, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentale (doc.1 del fascicolo dell'attore) oltre che pacifica in causa la circostanza che in data 2 luglio 1976 l'attore insieme ai fratelli [redacted] – coeredi dei genitori defunti [redacted] – hanno proceduto ad una divisione negoziale di un compendio di beni mobili caduti in successione ed all'epoca ancora in comunione pro indiviso (quadri, suppellettili, argenteria, monili, ecc...), che arredavano l'appartamento di via [redacted], dove erano vissuti i genitori insieme alla figlia nubile [redacted], che li aveva sempre accuditi.

Pacificamente i lotti, formati sulla base dell'accordo di tutti i condividenti, sono stati estratti a sorte e così assegnati a ciascuno dei coeredi.

In particolare all'odierno attore è toccato il lotto numero cinque, cui è stato aggiunto un orecchino con brillanti, facente parte del lotto numero 1 assegnato alla sorella [redacted], ma da quest'ultima donato al fratello [redacted].

Assume quest'ultimo in citazione che i fratelli tutti, concordemente (ad eccezione della sola sorella [redacted] che prelevò interamente i beni facenti parte del lotto ad essa assegnato), avevano deciso di non prelevare i beni oggetto della divisione per non depauperare l'appartamento dove la sorella [redacted] avrebbe continuato ad

abitare, proprio allo scopo di consentire alla stessa di mantenere le stesse condizioni di vita abitative di cui aveva goduto sino ad allora. Ciò, anche in segno di riconoscenza da parte dei fratelli per le cure e la dedizione che [REDACTED] aveva avuto verso i genitori con i quali aveva sempre vissuto. Dunque detti beni erano stati lasciati in uso alla sorella [REDACTED], che da parte sua si era impegnata a restituirli a semplice richiesta.

La convenuta da atto dell'intervenuta divisione secondo l'accordo datato 2 luglio 1976, ma esclude di avere assunto qualsiasi impegno di restituzione proprio perché i fratelli le avevano lasciato i beni in uso finché essa avesse continuato a vivere nella casa di via [REDACTED]. In ogni caso essa allega di avere restituito in parte i beni del lotto n.5 di pertinenza dell'attore.

Ciò premesso, occorre anzitutto evidenziare come nella specie il titolo dedotto in giudizio dall'attore a fondamento della domanda di consegna dei beni mobili di cui al lotto n.5 sia un contratto di comodato.

In particolare assume l'attore di avere lasciato in uso alla sorella i beni predetti e su tale titolo di detenzione da parte sua la convenuta non solleva alcuna contestazione. Dunque si deve ritenere che pacificamente tra le parti vi sia un contratto di comodato avente ad oggetto alcuni beni di proprietà dell'attore.

Discutono invece le parti sulla ipotizzabilità di un termine di restituzione a carico della convenuta.

In proposito va detto anzitutto, in linea di principio, che il comodato è un contratto per sua natura caratterizzato dalla temporaneità d'uso (Cass. 08/03/1995 n.2719), che dunque richiede la fissazione di un termine per la riconsegna del bene dal comodatario al comodante. Esso può essere stabilito consensualmente dalle parti oppure - in mancanza di determinazione esplicita - deve essere desumibile in relazione all'uso del bene; diversamente la previsione della scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante (cosiddetto comodato precario ex art.1810 c.c.).

Poiché pertanto nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi, occorre accertare se nel caso di specie le parti abbiano consensualmente pattuito un termine ovvero se esso sia comunque desumibile dall'uso cui la cosa è destinato.

10

Mentre l'attore allega di avere lasciato in uso i suoi beni alla sorella senza determinazione di una scadenza, ma con l'impegno di quest'ultima di restituirli a sua semplice richiesta (comodato precario), la convenuta evidenzia come l'intento dell'attore nel lasciarle in uso i beni del lotto di sua pertinenza sia stata quella di consentirgliene il godimento fintanto che essa sarebbe rimasta a vivere nell'appartamento di via [REDACTED]

Ora, per quanto detto, ove – come sostenuto da parte convenuta - i beni fossero stati concessi in comodato con la clausola "fino a quando il comodatario vivrà nella casa", il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione e pertanto deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art.1810 c.c., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a semplice richiesta del comodante (Cass. N.2750 del 22/03/1994).

In proposito il Supremo Collegio ha espressamente affermato che la cessazione del comodato precario non può essere subordinata ad un evento futuro che sia incerto anche nel suo verificarsi, perché in tal modo si protrarrebbe in maniera indefinitamente la durata del rapporto – al limite per tutta la vita del comodatario – in contrasto, oltre che con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza (per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum), con la disciplina positiva dettata dall'art.1810 c.c. ed al carattere di gratuità del contratto che non si concilia con un illimitato sacrificio del comodante (cfr. ex plurimis Cass. N.4790 del 13/11/1989).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte dunque fondata è la pretesa dell'attore di ottenere dalla sorella odierna convenuta la restituzione dei beni che egli le avrebbe lasciato in uso.

Quanto a questi ultimi, però, v'è un problema di identificazione. Se infatti l'attore sostiene di avere lasciato alla sorella tutti i beni del lotto n.5 a lui assegnati in sede di divisione ereditaria – compreso l'orecchino di brillanti avuto contestualmente in dono dalla stessa [REDACTED], quest'ultima afferma che alcuni di essi non sono mai stati nella sua detenzione e/o disponibilità, mentre altri sarebbero stati nel tempo da lei stessa resi al fratello.

In proposito occorre anzitutto osservare che la contestazione sollevata dalla convenuta onera l'attore di fornire la prova dell'effettività della presenza dei beni presso l'abitazione della sorella [REDACTED]. Per quanto attiene ai gioielli [REDACTED] non ha provato che i gioielli allo stesso assegnati si trovassero nell'appartamento di [REDACTED] al momento della divisione ereditaria e che ivi siano rimasti. Anzi, dalle dichiarazioni rese dai testi in fase istruttoria si può ritenere raggiunta la prova che i gioielli (e dunque anche l'orecchino di brillanti) si trovino in una cassetta di sicurezza intestata sia all'attore che al fratello [REDACTED] sottratta dunque alla disponibilità dell'odierna convenuta.

A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto attiene agli altri beni mobili del lotto n.5, atteso che i testi concordemente hanno dichiarato che nessuno dei condividenti – ad eccezione della sorella [REDACTED] ha asportato dall'abitazione di via [REDACTED] i beni mobili loro rispettivamente assegnati. Solo il servizio da tea in argento spettante all'attore è stato successivamente prelevato dalla di lui figlia alla quale la zia [REDACTED] ha consegnato a sua semplice richiesta. Per tale ragione in sede di precisazione delle conclusioni l'attore rinuncia alla domanda di restituzione di tale bene.

A fronte di tali risultanze spettava alla convenuta dimostrare che anche altri beni mobili erano stati da lei resi al fratello nel corso degli anni. Ma tale onere probatorio non è stato assolto.

Dunque la domanda dell'attore va accolta, con esclusione del servizio da tea in argento e dell'orecchino con brillanti.

[REDACTED] chiede altresì la condanna di controparte al risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dalla mancata tempestiva riconsegna. La domanda va però disattesa per assoluto difetto di prova sia quanto alla natura ed effettività di un danno, sia quanto all'entità dello stesso.

Visto l'esito del giudizio, e considerato che la domanda svolta dall'attore viene accolta limitatamente ai beni di minor valore compresi nel lotto n.5 di sua proprietà, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore 1/5 delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna la convenuta a consegnare immediatamente all'attore i beni del lotto n.5 indicati nel progetto divisionale datato 2 luglio 1976, con esclusione dei gioielli e del servizio da tea in argento;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento danni svolta dall'attore;
- 3) condanna la convenuta a rimborsare all'attore 1/5 delle spese di lite, liquidate in tale frazione in € ██████ = per spese, ██████ = per diritti ed € ██████ = per onorari, oltre accessori di legge.

Milano, 02.01.2006.

Il Giudice

Ul. Lo. Padova

